UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
“UNIONE DEL DELMONA”

PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 8 del 23.02.2023

IL PRESIDENTE
Marelli dott. Achille

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Milana Avv. Andrea

TITOLO I
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1
FUNZIONI E POTERI

1. Il Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività dell'Unione, determina, sulla base della proposta del Presidente, gli indirizzi generali di governo dell'Unione e ne controlla l'attuazione.

2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

ARTICOLO 2
ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri dell'Unione entrano in carica al momento della deliberazione di nomina dei Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi Consiglieri.

ARTICOLO 3
DECADENZA, SURROGAZIONI E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELL'UNIONE

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta a seguito della convocazione e comunque entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive, senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio che delibera a maggioranza. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione sono presentate per iscritto e indirizzate al Consiglio dell'Unione. Il Consiglio comunale a cui è appartenuto il Consigliere dell'Unione dimissionario, procede alla sua sostituzione nella seduta successiva alla data di comunicazione della vacanza, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

3. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale di appartenenza, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

4. Il Consigliere dell'Unione decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

5. Sull'istanza di ineleggibilità o incompatibilità si pronuncia il Consiglio dell'Unione in seduta pubblica e con voto palese. La proposta segue il procedimento di cui al comma primo del presente articolo.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ARTICOLO 4
SEDE RIUNIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio dell'Unione si riunisce nella sede dell'Unione o mediante modalità da remoto, in videoconferenza. Può riunirsi in una delle sedi dei Comuni appartenenti all'Unione, su determinazione del Presidente, che ne deve informare i Consiglieri nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 5
SEDUTE

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.

3. Per comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

ARTICOLO 6
CONVOCAZIONE E DEPOSITO ATTI

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato dal Presidente. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione scritta dell'incaricato alla medesima.

2. L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o fax a seconda dei casi.

3. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dai precedenti commi del presente articolo.

4. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, e nel rispetto delle forme di pubblicità, di cui ai commi precedenti, deve essere consegnato:

   - per le sedute ordinarie, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza;
   - per le sedute straordinarie almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza;
   - per le sedute d’urgenza almeno 24 ore prima dell’ora di convocazione dell’adunanza.

5. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va consegnato almeno ventiquattro ore prima dell’ora stabilita per l’adunanza.

6. Il Consiglio dell’Unione deve essere riunito, ferma restando sempre l’esclusiva competenza del Presidente in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda.

7. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all’esame del Consiglio dell’Unione se non sono state depositate, almeno 24 ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria di uno dei Comuni aderenti all’Unione. I Consiglieri hanno diritto all’immediato rilascio di copia della documentazione agli atti del Consiglio dell’Unione.

8. Nell’avviso di prima convocazione del Consiglio dell’Unione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

9. Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente può convocare l’adunanza “aperta” del Consiglio dell’Unione, nella propria sede o presso la Sala consiliare di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione o anche in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare associazioni sociali, politiche, sindacati e tutta la cittadinanza. Il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell’Unione, consente gli interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo ed illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e parti sociali rappresentate. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio dell’Unione possono essere assunti solo ordini del giorno o mozioni.

ARTICOLO 7
SEDUTE DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei membri previsti all’articolo 17 dello Statuto (presenza di almeno n. 8 membri).

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei membri previsti dallo Statuto (presenza di almeno n. 5 membri).

3. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza di numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche

quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri nei termini e nei modi di cui al precedente art. 6.

5. I Consiglieri sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri od anche di parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di cui all'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000, se non nei casi al medesimo comma evidenziati.

6. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:
   a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
   b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

7. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio dell'Unione. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 6.

ARTICOLO 8
PRESIDENZA E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Presidente presiede il Consiglio dell'Unione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo la Presidenza dell'Assemblea sarà assunta dall'Assessore con qualifica di Consigliere più anziano di età e via in ordine decrescente d'età tra i componenti della Giunta dell'Unione.

2. Il Presidente, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

3. Il Presidente comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea per scrutinio palese.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali.

5. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ARTICOLO 9
PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

ARTICOLO 10
SVOLGIMENTO, DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dell'Assemblea dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Presidente, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.

2. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine di richiesta.

3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
   a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo.
   b) i cinque minuti per gli altri casi.

5. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenervisi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

7. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Su determinazione del Presidente, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

ARTICOLO 11
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. Le questioni di cui al comma 1 che precede sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il Consiglio le respinga a maggioranza. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sospensive, possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione.

4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

ARTICOLO 12
FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Presidente decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

ARTICOLO 13
DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ARTICOLO 14
VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

ARTICOLO 15
VOTAZIONE E NUMERO LEGALE
PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. I Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Presidente.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
   a) coloro che si astengono;
   b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

5. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di due Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza se presente, ne riconosce e proclama l'esito.

6. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

ARTICOLO 16
VERBALIZZAZIONE SEDUTA

1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto il Segretario dell'Unione cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione. Il Segretario dell'Unione deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado. In tal caso il Consiglio dell'Unione sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.

2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta. Ogni Consigliere ha diritto all'integrale trascrizione ed allegazione al verbale del proprio intervento, purché ne presenti copia scritta.

3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 17
ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio dell'Unione.

2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.

3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Presidente propone al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo di durata della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

5. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.

CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 18
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dalle sue Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Si applicano altresì le disposizioni di cui al vigente Regolamento dell'Unione per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

ARTICOLO 19
INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Presidente o la Giunta dell'Unione abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più Consiglieri. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.

3. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio dell'Unione, la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data della presentazione.

4. Il Consigliere dell'Unione può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Presidente o gli Assessori, tenuti alla risposta, debbono formularla entro 30 giorni dalla data di presentazione.

5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente o da un Assessore e non possono avere durata superiore a 10 minuti. Possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a 5 minuti.

6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

7. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda stessa si intenderà decaduta se il presentatore non sarà presente alla seconda lettura che avverrà in una successiva seduta.

8. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano iscritte più interrogazioni lo svolgimento delle stesse non può occupare complessivamente, di norma, più di un'ora per seduta e le interrogazioni eventualmente non trattate vengono rinviate alla successiva seduta del Consiglio.

ARTICOLO 20
INTERPELLANZE

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Presidente o alla Giunta dell'Unione in ordine alle ragioni, motivi ed intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.

2. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a 5 minuti. Possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza altri Consiglieri. In tal caso non più di uno per gruppo consiliare e per una durata non superiore a 5 minuti per ognuno.

3. Alle interpellanze si applicano i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 20 del presente Regolamento.

4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione successivo alla sua presentazione.

5. Le interpellanze e le interrogazioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento, relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati, vengono svolte congiuntamente.

ARTICOLO 21
MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Presidente e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 10 minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 10 minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Presidente o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto avrà una durata non superiore a cinque minuti.

5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a 5 minuti.

6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso, sempre che non sia stata avanzata, anche da parte di un solo Consigliere, richiesta di votazione per parti distinte e separate.

7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

8. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarire o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti del Consiglio dell'Unione.

9. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ARTICOLO 22
GRUPPI CONSILIARI

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista del Comune di provenienza aderente all'Unione, a prescindere dal numero.

2. I gruppi Consiliari possono fondersi per costituire gruppi consiliari più allargati.

3. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nei precedenti commi, debbono far pervenire, alla Segreteria dell'Unione, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

4. Nei 5 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio dell'Unione ogni gruppo consiliare procede alla nomina del Capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capogruppo, ogni gruppo consigliare è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Presidente e al Segretario dell'Unione.

5. Della costituzione e modifica dei Gruppi nonché della nomina o sostituzione dei Capigruppo viene data comunicazione dal Presidente al Consiglio nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.

6. I gruppi Consiliari possono riunirsi nei locali disponibili presso le sedi dei Comuni dell'Unione.

ARTICOLO 23
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo consiliari. Ad essa partecipa in rappresentanza della Giunta il Presidente o un suo delegato. È convocata dal Presidente nei casi previsti dalla Legge, Statuto e Regolamenti e ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta dell'Unione o a richiesta di uno o più Capigruppo. Funge da verbalizzante il Segretario dell'Unione o suo delegato.

CAPO V
COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 24
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio dell'Unione si può articolare in Commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con competenze per determinate materie.

2. Il Presidente e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui non facciano parte, senza diritto di voto.

3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti consultivi.

4. È facoltà del Consiglio dell'Unione costituire, al proprio interno, Commissioni speciali o temporanee o di indagine sull'attività amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti, nominandole a maggioranza assoluta dei propri membri e nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

5. Nel caso siano costituite Commissioni di indagine la Presidenza delle stesse sarà attribuita ad un Consigliere di minoranza. Alle Commissioni permanenti sono attribuite

funzioni di controllo e di garanzia e la Presidenza delle stesse è attribuita ad un Consigliere di minoranza.

6. Le decisioni prese in sede di Commissioni Consiliari, pur avendo carattere esclusivamente consultivo, devono essere oggetto di valutazione da parte della Giunta dell'Unione.

7. La Giunta dell'Unione, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte della relativa Commissione, deve esprimere un parere motivato sul contenuto della decisione stessa. Tale parere, nei termini suindicati, dovrà essere trasmesso per iscritto al presidente della Commissione interessata.

ARTICOLO 25
COMPOSIZIONE, INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Se non espressamente e diversamente stabilito le Commissioni sono composte da n° 5 Consiglieri. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione che pertanto, se del caso, sarà composta anche da più di 5 membri. Alle Commissioni possono essere invitati, senza diritto di voto, cittadini il cui contributo sia ritenuto utile,

2. Le Commissioni consiliari sono costituite dal Consiglio Dell'Unione che prende atto della designazione dei Gruppi.

3. La Commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. L'elezione avviene con votazione a scrutinio palese. È eletto il Commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente dell'Unione.

5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà più uno dei componenti la Commissione.

6. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti dei Commissari presenti espressi in modo palese.

7. Il Segretario della Commissione è il Segretario dell'Unione o un dipendente delegato dallo stesso. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente o dal Segretario.

8. Sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio dell'Unione.

TITOLO II
LA GIUNTA DELL'UNIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 26
FUNZIONI E POTERI

1. La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente nel governo dell'Unione. Opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle Leggi o statutarie, del Presidente, dagli organi di decentramento, del Segretario dell'Unione, dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.

4. La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

5. Compete alla Giunta, a titolo non esaustivo:
   a) l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
   b) la deliberazione dello schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale;
   c) l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione e conseguentemente con assegnazione ai Responsabili dei servizi delle dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale;
   d) controllare sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli;
   e) adottare, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ARTICOLO 27
DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA
DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DECADENZA

1. La Giunta, nominata dal Presidente, decade in caso di decesso, impedimento permanente, rimozione o dimissioni del Presidente. La Giunta rimane in carica per gli

affari urgenti sino all'elezione del nuovo Presidente e le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

2. Le dimissioni da Assessore vanno presentate per iscritto al Presidente mediante acquisizione al protocollo generale dell'Ente.

3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Presidente al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

4. Lo scioglimento del Consiglio dell'Unione determina in ogni caso la decadenza della Giunta dell'Unione unitamente a quella del Presidente.

ARTICOLO 28
REVOCA DEL PRESIDENTE, DELLA GIUNTA DELL'UNIONE E DEGLI ASSESSORI

1. Il voto del Consiglio dell'Unione contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta dell'Unione non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente e la Giunta dell'Unione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente e se approvata si fa luogo allo scioglimento del Consiglio.
4. La mozione va presentata al Segretario dell'Unione perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente e per la comunicazione agli Assessori e ai Capigruppo consiliari. La mozione di sfiducia, a cura del Presidente è posta in discussione del Consiglio dell'Unione non prima di 10 giorni e non oltre 60 giorni dalla sua presentazione.

5. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 30 minuti.

6. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai 10 minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Presidente o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a 5 minuti.

7. Il Consiglio dell'Unione prima di discutere e votare la mozione di sfiducia non può procedere all'esame di alcun altro oggetto.

8. Il Presidente può revocare in ogni momento uno o più Assessori. Della revoca viene data motivata comunicazione al Consiglio dell'Unione unitamente alla nomina dei sostituti.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

ARTICOLO 29
ATTIVITA' DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente e la sua attività deliberativa è collegiale.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

ARTICOLO 30
FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. Il Presidente assegna a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia. La disposizione sindacale è effettuata per iscritto e comunicata al Consiglio. Allo stesso modo la variazione delle attribuzioni è comunicata al Consiglio dell'Unione.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Vice Presidente della Giunta sostituisce il Presidente. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente assume le funzioni l'Assessore più anziano d'età.

ARTICOLO 31
ADUNANZE, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

1. La Giunta dell'Unione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e necessario; i componenti della Giunta operano in posizione di parità e concorrono in eguale misura alla formazione della volontà dell'Organo Collegiale.

2. La Giunta tiene le sue adunanze nella sede dell'Unione o presso le sedi dei Comuni facenti parte l'Unione o in videoconferenza, con presenza in collegamento da remoto di tutti i componenti o solo di parte di essi.

3. È convocata dal Presidente, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e che la presiede.

4. La Giunta dell'Unione delibera a maggioranza assoluta di voti degli Assessori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta in sua vece.

5. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la maggioranza dei componenti la Giunta in carica.

6. Le sedute della Giunta dell'Unione non sono pubbliche. Su determinazione del Presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

7. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse e, in questo caso, debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse dell'Unione o delle Aziende, Istituzioni e Società, dipendenti o costituite dall'Unione medesima.

8. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

9. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000.

10. In caso di urgenza le deliberazioni della Giunta dell'Unione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, intendendosi come tale la maggioranza dei componenti assegnati.

11. Il Segretario dell'Unione cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni, che debbono contenere il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli eventuali astenuti, con l'indicazione del nome e cognome degli Assessori contrari o astenuti. Il Segretario dell'Unione deve ritirarsi durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado. In tal caso il Presidente sceglie un Assessore a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.

12. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.

13. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Unione.

14. Il Segretario provvede a trasmettere ai Capigruppo l'elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta, contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE

ARTICOLO 32
DISPOSIZIONI INERENTI ALLE SEDUTE DELLE ADUNANZE IN MODALITA' DA REMOTO

1. È facoltà del Presidente dell'Unione, o di chi ne fa le veci, disporre la convocazione del Consiglio dell'Unione e della Giunta dell'Unione in modalità da remoto, ovvero mediante la partecipazione a distanza e con l'ausilio di strumenti informatici, di tutti o di parte dei componenti dell'Adunanza o del Segretario dell'Unione.

2. Coloro che intendono partecipare in modalità telematica all'adunanza, possono fare richiesta formale al Presidente dell'Unione anche a seguito della convocazione e sino alle sei ore precedenti l'orario di inizio della seduta.

3. Il numero legale è accertato dal Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, dell'identità dei Consiglieri. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

4. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

5. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula sia quelli collegati da remoto.

6. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

7. Le riprese audio/video in corso di seduta riguardano esclusivamente i componenti del Consiglio, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute degli organi collegiali ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ARTICOLO 33
DISPOSIZIONI FINALI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio dell'Unione in attuazione dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 del D.Lgs. n° 267/2000, disciplina il funzionamento degli organi collegiali dell'Unione, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.

2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri previsti nello Statuto dell'Unione computando in tale maggioranza il Presidente (n. 8 presenti compreso il Presidente).

3. Il Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Unione.